

RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI VITTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Nuova VITTORIA della UIL Scuola Rua Lombardia a tutela dei diritti del personale precario

Il **Tribunale di Bergamo**, con sentenza del 12 dicembre 2023 ottenuta dai legali della UIL Scuola Rua Lombardia, **conferma il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti al personale precario!**

Riconosciuti ben € **3.500,00** in favore di 3 docenti precari iscritti alla UIL Scuola Rua di Bergamo.

Il Tribunale di Bergamo, aderendo al principio giuridico stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione già nel 2018 e confermando la costante e granitica giurisprudenza positiva sul tema formatasi nel medesimo Tribunale adito, ha accolto le argomentazioni dei legali della UIL Scuola Rua Lombardia chiarendo che *il supplente temporaneo* (ossia il supplente con contratto “breve e saltuario”) **rende una prestazione lavorativa equivalente a quello del lavoratore sostituito, difatti – afferma il Giudice – “quanto alle argomentazioni dell’amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza partecipare alla programmazione dell’anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell’offerta formativa, come già evidenziato dal Tribunale di Bergamo, oltre a trattarsi di affermazione indimostrata, deve al contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente”**. Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice ha riconosciuto ai ricorrenti docenti precari il diritto ad ottenere gli oneri accessori dello stipendio.



DEVI SAPERE CHE: con Ordinanza n. 20015/2018 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione ed ha condannato il M.I.M. a liquidare gli oneri accessori anche ai precari che abbiano sottoscritto contratti di supplenza breve e saltuario e/o contratti COVID, affermando il seguente principio: “il personale del comparto scuola, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE, ha diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione accessoria senza differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e senza differenza fra le diverse tipologie di supplenze”.

Numerosi ed unanimi sono, ormai, le sentenze emesse dai Tribunali italiani ottenute dalla UIL Scuola Rua Lombardia.



La **R.P.D.** è pari ad € **174,50 mensili** e deve essere corrisposta indistintamente a tutti i docenti.

Le **adesioni** al ricorso volto al recupero degli oneri accessori “R.P.D. e C.I.A” sono ancora **aperte** presso ogni sede della UIL Scuola Rua Lombardia.

CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO: Tutti i docenti ed ATA (sia precari che attualmente in ruolo) che negli ultimi 5 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e/o ex personale COVID.

COME FARE PER PARTECIPARE: Coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare via e-mail (ricorsiuilscolalombardia@gmail.com) o telefonicamente le sedi della UIL Scuola Rua Lombardia.

DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO:

- 1) Documento d’Identità e Codice Fiscale.
- 2) Contratti di lavoro degli ultimi 5 anni
- 3) Cedolini

LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO È GRATUITA



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

Il Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**, all’esito dell’udienza del 12.12.2023 svoltasi con le modalità di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1008/23 R.G. (cui sono riunite le cause iscritte ai n. 1032/23 r.g. e n. 1856/23 r.g.) e promosse da

[REDACTED], **[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**

CONTRO

Ministero dell’Istruzione

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l’art. 429 c.p.c., l’art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1008/23 R.G. (cui sono riunite le cause iscritte ai n. 1032/23 r.g. e n. 1856/23 r.g.):

- 1) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle seguenti somme: € 1.392,83 quanto a **[REDACTED]** **[REDACTED]**; € 227,50 quanto a **[REDACTED]** **[REDACTED]**; € 1.900,36 quanto a **[REDACTED]** **[REDACTED]**, tutte oltre interessi dal dovuto al saldo;
- 2) Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € **[REDACTED]** per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Bergamo, 12 dicembre 2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini